

Norme & Tributi

Compensazione del credito del socio tassata allo 0,50%

Registro

Per la Cassazione aumento di capitale e compensazione sono negozi autonomi

L'ordinanza traccia un orientamento innovativo non privo di forzature

Angelo Busani

La compensazione del credito del socio utilizzata per liberare un aumento di capitale è soggetta all'imposta di registro proporzionale con l'aliquota dello 0,50 per cento. È quanto afferma la Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, argomentando che l'aumento di capitale e la compensazione costituiscono negozi autonomi e che pertanto la compensazione del credito non può beneficiare della norma che dispone la tassazione in misura fissa per l'aumento di capitale sociale. Si tratta di una decisione di indubbia rilevanza sia perché priva di precedenti in termini sia perché considera la compensazione come disposizione autonoma rispetto all'operazione di aumento del capitale sociale.

Occorre subito precisare che l'ordinanza qualifica espressamente il credito compensato come non derivante da un finanziamento soci e che la decisione della Cassazione non coinvolge il tema dell'enunciazione di un atto non regi-

strato. La vicenda oggetto di giudizio riguardava infatti una società che, a fronte di perdite per oltre 4,7 milioni di euro, aveva deliberato l'azzeramento del capitale e la sua contestuale ricostituzione a un valore nominale pari a quello appena azzerato. L'aumento era stato interamente liberato mediante compensazione con «crediti certi, liquidi ed esigibili» vantati dai soci verso la società: non vertendosi né nel caso della compensazione di un credito da finanziamento soci né di un passaggio di riserve a capitale, evidentemente si trattava (l'ordinanza in effetti non lo esplicita) di un credito derivante da una fornitura effettuata, a meno di non ipotizzare un versamento in conto copertura perdite o in conto di futuro aumento contabilizzato come debito verso soci e non nel patrimonio netto; oppure un credito del socio verso la società derivante da responsabilità contrattuale o aquiliana.

I giudici di merito avevanoavalato la tassazione del verbale assembleare mediante applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ritenendo che la compensazione fosse funzionale alla sottoscrizione dell'aumento. La Cassazione segue invece una diversa prospettiva: l'atto rilevante ai fini della tassazione è la compensazione del credito del socio verso la società con il debito che il socio stesso contrae verso la società stessa sottoscrivendo l'aumento di capitale sociale; oppure, a seconda della concreta configurazione dell'operazione, una remissione parziale del credito del socio verso la società, collegata all'aumento del capitale.

Questo collegamento funzionale non eliminerebbe però, secondo la Cassazione, l'autonomia dei due negozi. In effetti, se questa autonomia non fosse configurabile, la compensazione altro non sarebbe che una modalità di pagamento del debito derivante dalla sottoscrizione, alla quale non potrebbe applicarsi una tassazione autonoma. Il giudice di legittimità – senza, per il vero, sviluppare particolarmente l'argomentazione sul punto – ritiene invece che, mentre l'aumento di capitale è atto riferibile alla società, la compensazione o la remissione è un atto del singolo socio, pur concorrendo entrambi alla medesima operazione di incremento o ricostituzione del capitale mediante l'utilizzo di crediti dei soci verso la società.

Da questa distinzione che appare francamente sforzata, discende, per la Corte, l'inapplicabilità alla compensazione del regime dell'articolo 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) che riguarda gli atti propri della società e che dispone per essi l'imposizione in misura fissa. Non rientrando in questo ambito, al negozio di compensazione si rende applicabile l'imposta proporzionale: soluzione che dunque sorprende stante la prassi consolidata in senso contrario, senza dimenticare infine che nel caso in esame il credito compensato era dichiarato certo, liquido ed esigibile e che pertanto, si trattava di una compensazione legale la quale, essendo una conseguenza ex lege, non è tassabile “per definizione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il partito non può usare i marchi altrui in campagna elettorale

Corte di giustizia Ue

Ikea aveva avviato la causa di contraffazione contro il Vlaams Belang belga

Camilla Colombo

Si può sfruttare la notorietà di un marchio famoso, come Ikea, per rafforzare il proprio messaggio politico appellandosi alla libertà d'espressione? A questa domanda risponde, in maniera per lo più negativa, la sentenza di ieri della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-298/23.

La vicenda prende avvio nel 2022, quando il partito fiammingo Vlaams Belang presenta il proprio programma politico, intitolato «Ikea-Plan – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano Ikea – l'immigrazione può davvero andare diversamente»), con l'obiettivo di riformare la politica di asilo e di immigrazione nel Paese. Le proposte sono accompagnate da illustrazioni con segni corrispondenti ai marchi Ikea e personaggi simili a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dell'azienda svedese. Inter Ikea, titolare dei marchi, intenta un'azione legale in Belgio per contraffazione nei confronti di Vrijheidsfonds, l'associazione della campagna di Vlaams Belang.

Di fronte al giudice nazionale, la difesa di Vrijheidsfonds si muove fra ammissione e «giusto motivo», ovvero riconoscendo di aver usato i marchi Ikea senza il consenso del titolare, ma sostenendo di aver sfrut-

tato la notorietà degli stessi per rafforzare il proprio messaggio. L'argomentazione è che si tratti di un «giusto motivo» in base alla normativa Ue, che tutelerebbe la libertà di espressione, compresa quella di esprimere opinioni politiche, e la parodia politica.

Il giudice belga, valutando di trovarsi di fronte a un caso di conflitto tra diritti fondamentali di pari rango – proprietà e libertà d'espressione – ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia Ue che, per prima cosa, osserva come la normativa Ue non contenga precisazioni riguardo alla nozione di «giusto motivo». Sebbene il legislatore intenda applicare la normativa in modo da garantire il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, il semplice richiamo alla libertà d'espressione non è sufficiente per dimostrare un giusto motivo. Chiunque usi un segno identico o simile a un marchio noto deve spiegare i motivi concreti dell'uso per la propria libertà di espressione e dimostrare che questi motivi prevalgono su diritti e interessi del titolare del marchio. Il giudice nazionale è, poi, chiamato a decidere se l'uso avvenga o meno in buona fede.

In conclusione, la Corte afferma che l'uso dei marchi Ikea può arrecare un danno significativo alla notorietà degli stessi e agli interessi del loro titolare. Non risulta, però, che l'uso dei marchi Ikea, fatto dall'associazione Vrijheidsfonds per avvantaggiarsi della loro notorietà e rafforzare, di conseguenza, il proprio messaggio politico, prevalga su diritti e interessi del titolare dei marchi. Questa circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

glio di Stato sulla valenza del procedimento dell'iscrizione.
di **Flavia Asaro e Gabriele Sepio**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

E-fattura nella Ue: procedure in ordine sparso

Vida

L'Italia dovrà ripensare il formato Xml in base ai nuovi standard

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Fatturazione elettronica per le operazioni B2B domestiche e avvio degli obblighi di reporting digitale: gli Stati membri stanno seguendo la strada di Italia, Romania, Polonia, Croazia e Belgio. L'obbligo è partito dal 1° settembre scorso in Francia, che sarà seguita a inizio 2027 dalla Germania e dalla Slovacchia e, presumibilmente, a partire da ottobre 2027 dalla Spagna.

Le differenze di modalità di scambio dei documenti, il controllo preventivo o meno sui flussi di fatturazione a cura delle amministrazioni fiscali locali oltre che i formati da utilizzare rappresentano elementi da valutare per comprendere a che punto i singoli Stati si sono spinti in vista della partenza, dal 1° luglio 2030, dell'obbligo di e-fattura per tutte le operazioni intra-unionali accompagnata dalla specifica reportistica Drr – Digital reporting requirement prescritti dalla legislazione Vida – Vat in the digital age di cui alla direttiva 2025/516. Proprio per evitare una maggioranza dei costi, la direttiva suggerisce che i sistemi applicativi negli Stati membri, per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio, dovrebbero rispettare le caratteristiche del sistema attuato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Il che vuol dire utilizzare i formati e le sintassi UBL e CII sia per le rendicontazioni nazionali che per la fatturazione elettronica domestica.

L'esame delle legislazioni dei singoli Stati che, da ultimo, stanno introducendo obblighi di fatturazione elettronica nazionale attesta proprio questa tendenza. Due sono in particolare gli elementi che caratterizzano tali disposizioni nazionali: da un lato la previsione di utilizzo di tali formati strutturati e, dall'altro, l'assenza di un controllo preliminare sui tracciati da parte di un'autorità di controllo pubblico come accade invece nel sistema in Italia, in Romania e in Polonia.

In Francia, ad esempio, tutte le imprese devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche dal 1° settembre 2026 mentre l'obbligo di emissione è introdotto, in maniera graduale e obbligatoria, in ragione di determinati criteri dimensionali. La riforma introduce inoltre due obblighi complementari, quello di e-invoice per le operazioni B2B – business to business e quello di e-reporting. Analoga situazione in Germania. Anche il regime tedesco prevede l'utilizzo di UBL o CII o di formati nazionali compatibili, con scambio elettronico direttamente tra le parti, essendo sufficiente l'invio ad un indirizzo di posta elettronica, sebbene sia in previsione l'introduzione, probabilmente dal 2030, di un obbligo di rendicontazione al fisco. L'adeguamento al Vida per Paesi quali l'Italia dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2035: oltre a comprendere come integrare il tracciato Xml nazionale per renderlo conforme alle sintassi europee, dovrebbe venire meno il controllo preventivo formale obbligatorio da parte del fisco. Sarebbe tuttavia opportuno intervenire quanto prima, così da evitare aggravii di costi alle imprese nazionali chiamate comunque ad adempiere agli obblighi unionali per le operazioni intraUe dal luglio 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risarcimento per perdita di chance se la perizia stima erroneamente l'immobile

Aste giudiziarie

Il danno sta nel non poter fare un'offerta allineata al valore effettivo del bene

Giovanni Esposito

Benché l'articolo 2922 del Codice civile sancisca che per le aste giudiziarie è esclusa la garanzia per vizi, discorso diverso è la possibilità per l'aggiudicatario, ferma la stabilità della vendita, di vedersi riconosciuto un indennizzo per l'esistenza degli stessi e i criteri della sua determinazione.

La Cassazione, con la sentenza 22597/2026, affronta il tema chiarendo che l'errata rappresentazione delle caratteristiche e del valore dell'immobile, ove incida sulla determinazione dell'aggiudicatario, può integrare una perdita di chance patrimoniale, consistente nella possibilità di partecipare alla gara e formulare l'offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene. E per il risarcimento non è richiesta la prova certa che, senza l'errore, l'acquirente si sarebbe aggiudicato l'immobile a un prezzo inferiore, bastando la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà della possibilità perduta.

Dopo aver acquistato all'asta un immobile stimato da un geometra, l'aggiudicatario, sospettando di aver pagato un prezzo non corrispondente al valore, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Massa contro il professionista, chiedendone la condanna al risarcimento.

Nell'istruttoria il Ctù ha accertato una significativa difformità della situazione reale del fabbricato rispetto a quella della perizia e quantificato la differenza tra valore stimato ed effettivo

in 78mila euro. Ciò nonostante, il Tribunale ha liquidato solo in via equitativa il danno (19.500 euro) in assenza di una puntuale quantificazione dello stesso. La Corte d'appello ha confermato la sentenza, contro cui la proponente ha fatto ricorso in Cassazione.

La Suprema corte, però, ha cassato la pronuncia, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che gravasse sull'aggiudicatario l'onere di dimostrare che, in presenza di una giusta determinazione del prezzo base, si sarebbe comunque aggiudicata l'immobile a un prezzo inferiore, facendo così dipendere la misura del ristoro dalla prova di uno sviluppo alternativo della gara non ricostruibile in termini di certezza e confermando la riduzione equitativa del *quantum* del primo giudice.

Per i giudici di legittimità, questi argomenti non possono essere condivisi. Il fatto su cui decidere è rappresentato dall'accertata erroneità della stima, la significativa alterazione della rappresentazione del bene e il gap tra valore stimato e valore effettivo.

La differenza di 78mila euro non si identifica automaticamente con il danno risarcibile, né impone meccanicamente la liquidazione di tutto l'importo. Tuttavia, è il parametro da cui muoversi per apprezzare, con inferenze presuntive e secondo il criterio della ragionevole probabilità, la misura della chance patrimoniale perduta. Non è, invece, consentito esigere dalla parte la prova del prezzo al quale l'immobile sarebbe stato aggiudicato in caso di stima corretta, poiché questa richiesta equivale a pretendere la dimostrazione del risultato finale e non della possibilità favorevole pregiudicata dall'errore.

La relativa liquidazione va sì compiuta in via equitativa, ma indicando il criterio di determinazione adottato, muovendo dai dati oggettivi accertati, inclusa la divergenza tra valori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il nuovo software con AI pensato per il professionista del diritto

Valore24 Ai Office è l'innovativa piattaforma di Intelligenza Artificiale del Sole 24 Ore, ideata per digitalizzare e potenziare il lavoro quotidiano.

Una soluzione all'avanguardia che, grazie a **specifici strumenti AI** istruiti sulla conoscenza approfondita della normativa, della prassi e del linguaggio tecnico dei **professionisti italiani**, affianca le competenze degli utilizzatori assistendoli in **molteplici attività**: dalla creazione di **documenti legali**, alle attività di **segreteria di studio**, fino all'**assistenza nei processi** civili, penali e tributari.

Tutto è progettato per garantire massima **protezione delle informazioni sensibili** dei clienti e dello studio, nel pieno rispetto del **segreto professionale** e delle normative sulla **privacy**.

Risparmia tempo e migliora la qualità e l'affidabilità dei servizi ai clienti.

SCOPRI DI PIÙ

ilsole24ore.com/valore24aioffice

